DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1980

recante approvazione di un programma per la trasformazione delle carni e per la salumeria in Francia, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/397/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che, in data 24 gennaio 1979, il governo francese ha notificato il programma per la trasformazione delle carni e per la salumeria, che ha successivamente integrato con altri dati il 13 novembre 1979 ;

considerando che detto programma prevede la ristrutturazione, l'ammodernamento, la razionalizzazione e l'ampliamento di impianti per le operazioni di prima e di seconda trasformazione (macellazione e sezionamento) per carni bovine, suine, ovine e caprine, nonché impianti per le operazioni di terza trasformazione di carni bovine, suine e di pollame a scopi di miglioramento della redditività economica dei predetti impianti e di aumento dei redditi degli allevatori ; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77 ;

considerando che il programma contiene in numero sufficiente i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati per i settori in questione ; che il termine previsto per l'esecuzione del programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del predetto regolamento ;

considerando che la constatazione contenuta nella presente decisione è conforme al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il programma per la trasformazione delle carni e per la salumeria, notificato dal governo francese il 24 gennaio 1979 a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 e integrato il 13 novembre 1979, è approvato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

[1] GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.